

Teoria sulla non-definibilità ontologica della libertà

Enrico Maria Bufacchi

I. Il collasso della ricerca ontologica

La teoria filosofica, nel tentativo di risolvere la *quaestio de libertate*, si è storicamente bloccata sull’opposizione dialettica tra determinismo e libertarismo.

L’errore fondazionale di entrambe le posizioni sta nel ricercare la libertà sul **piano ontologico**, ovvero l’ordine della causalità efficiente, la *res extensa*. La mia tesi è che la libertà non è un concetto ontologico, ma **deontologico-trascendentale**: non un *fatto* del mondo, ma una *condizione di pensabilità* del giudizio.

Si dimostra di seguito il collasso di entrambe le tesi ontologiche:

i. L’irrilevanza teoretica del determinismo.

Si postuli la tesi determinista nella sua forma fisicalista: ogni atto volitivo *V* è l’effetto necessitato di una catena causale antecedente *C*. L’uomo, dunque, non *pone V*, ma *V accade* in lui come fenomeno secondario. Questa tesi è **teoreticamente irrilevante**. Il determinismo agisce su una confusione categoriale tra la derivazione causale di un atto e la sua attribuzione giuridico-morale. L’indagine scientifica può, al massimo, descrivere il *soggetto nomologico*, ma la libertà non compete ad esso: compete al **soggetto deontologico**. Il fatto che un atto sia causato è un’affermazione che appartiene a un ordine logico diverso rispetto alla sua responsabilità.

ii. L’inconsistenza fondazionale del libertarismo.

Postulando la tesi indeterminista, essa ipotizza una *frattura acausale* nella catena *C*. L’atto *V* non è causato, ma è un evento *stocastico*. Tale posizione è, supposta la possibilità, ancora più disastrosa per la fondazione della libertà. Un atto *casuale* non è un atto *libero*: è un *evento* puramente impersonale. Se

il determinismo annulla la libertà riducendo l'uomo a un tramite passivo della causalità, l'indeterminismo annulla la libertà **dissolvendo l'uomo stesso**. Per essere libero, cioè *imputabile*, un atto deve essere *proprio*. L'indeterminismo, nel tentativo di salvare la libertà dalla *Causa*, la decompone nel *Caos*, eliminando formalmente la *volontà*.

Entrambe le tesi falliscono, poiché cercano la libertà come *factum brutum*.

II. *L'explikation della libertà come fondamento*

Il collasso dell'indagine ontologica dimostrato, è una **liberazione metodologica**. Esso porta a una *transizione trascendentale*, un abbandono del piano dell'*Essere* per isolare il piano del *dover-Essere*.

Il *vero luogo* della libertà non va ricercato nella catena causale della *res extensa*, ma nella struttura logica dell'**imputabilità**.

Il **libero arbitrio** si dimostra, a un'analisi rigorosa, non come un termine *descrittivo*, ma come un termine *ascrittivo* e *prescrittivo*. La libertà, dunque, smette di essere una *potenza fisica* e si mostra nuda come il **presupposto logico-fondamentale dell'universo etico**.

È il *postulato* - nella definizione kantiana - che rende intelligibile l'intero apparato concettuale della morale e del diritto. Senza la *presupposizione* della libertà, termini cardinali come "merito", "colpa", "lode", "biasimo" e "responsabilità" subiscono un collasso semantico istantaneo, riducendosi a strumenti cinici di controllo sociale, come sostenuto da un riduzionismo radicale.

Il libero arbitrio, dunque, è la **condizione trascendentale** che rende possibile l'atto del *giudicare* stesso.

III. La dimostrazione: l'inaccessibilità del punto d'Archimede morale

La libertà, come presupposto dell'imputabilità, è **strutturalmente non-definibile**, non per un limite epistemico temporaneo, ma per una **impossibilità logico-trascendentale**.

La dimostrazione è la seguente:

- i. Qualsiasi atto di definizione o fondazione è, per sua natura, un **atto giudicante**. È un atto del filosofo che valuta e *imputa* la "definizione" a un soggetto, ovvero la libertà.
- ii. L'atto giudicante del filosofo, tuttavia, non è un atto pre-morale. L'atto stesso di fare filosofia è un atto che si inscrive *a priori* nel sistema dell'imputabilità. Il filosofo che giudica è *già* un *soggetto deontologico*.
- iii. Si genera qui una **circolarità fondativa**. L'uomo, nel tentativo di giudicare, e dunque definire, la libertà, *presuppone* la libertà stessa, ovvero la propria imputabilità come giudicante. L'atto del fondare usa il fondamento stesso che pretende di analizzare.

Questo è il paradosso del *piano morale superiore*, che chiamo **aporia del punto d'Archimede morale**. Per fondare oggettivamente il mondo morale, l'uomo dovrebbe porsi in un luogo superiore ed esterno a esso. Ma un tale luogo è logicamente inaccessibile, poiché essere un soggetto giudicante significa "*essere già-sempre-dentro il sistema dell'imputabilità*".

La libertà, in quanto *condizione a priori* dell'atto del giudicare, è per definizione *non-giudicabile* - e dunque *non-definibile* - dall'atto che essa stessa rende possibile.

IV. La forma trascendentale della libertà

La non-definibilità della libertà, non è dunque un limite della filosofia, ma, al contrario, è la **scoperta teoretica più rigorosa**: è la definizione *positiva* della sua forma.

La domanda sull'esistenza del libero arbitrio è di conseguenza una domanda mal posta, poiché applica categorie ontologiche a un concetto *meta-ontologico*.

La libertà, dunque, non è: essa *agisce* come il *fondamento non-fondato* di ogni atto giudicante. È la struttura logica *a priori* che rende possibile l'imputabilità e, con essa, l'intera struttura dell'etica e del diritto.

La libertà è formalmente il **fondamento cieco** della ragione morale: la nostra condanna esistenziale.

V. L'ipoteca del riduzionismo e l'aporia del soggetto epistemico

La struttura che astrae la libertà dal piano ontologico per porla nell'ordine trascendentale del *dover-essere*, è apparentemente confutabile col **riduzionismo neurobiologico**.

L'obiezione naturalistica radicale non nega semplicemente la libertà, come il determinismo classico, ma ne attacca la forma stessa di condizione. Essa opera una *neutralizzazione ontologica* del trascendentale: l'atto del *giudicare*, il soggetto deontologico e l'intera struttura dell'imputabilità non sarebbero altro che un *complesso descrittivo* di stati neurali. La ragione morale sarebbe dunque un fenomeno secondario della macchina nomologica che opera causalmente.

Se tale tesi fosse valida, il *dover-essere* collasserebbe interamente nell'*Essere* del processo sinaptico.

Tuttavia, il riduzionismo non solo porta a un errore categoriale, ma porta altresì a una **auto-contraddizione performativa**:

i. Il paradosso del giudizio scientifico.

L'affermazione cardine del riduzionista - "La libertà è un'illusione generata da processi neurali *N*" - non è un *evento neurale*: è un *giudizio*. In quanto giudizio, esso ha pretesa di **verità e validità**.

ii. L'insopprimibilità del normativo.

L'atto con cui lo scienziato *afferma* la sua tesi è un atto che si inscrive non solo nell'ordine causale, ma nell'ordine *epistemico*, ovvero le regole logiche e le norme di giustificazione che rendono la sua affermazione *valida*.

iii. L'aporia.

Per *negare* la validità del piano morale, il riduzionista deve necessariamente *presupporre* la validità di un piano logico-epistemico. Egli è costretto a defi-

nirsi come **soggetto epistemico libero**, ovvero come un soggetto capace di valutare un'argomentazione in base alla sua *coerenza normativa* e non come effetto *necessitato* di una reazione chimica.

Se la sua tesi fosse *vera*, cioè che ogni giudizio è solo un evento neurale necessitato, la sua stessa tesi non sarebbe *vera*: sarebbe solo un altro evento, privo di qualsiasi struttura di validità, al pari di un delirio.

Il tentativo di ridurre il soggetto deontologico all'ontologia fallisce, in quanto l'atto stesso di tale riduzione può essere compiuto solo da un **soggetto epistemico** che, per definirsi tale, deve già-sempre-presupporre quell'ordine normativo e quella libertà dal nesso causale che pretendeva di dissolvere.

La libertà morale, fondamento dell'etica, si dimostra così co-originaria della **libertà logica**: la condizione di pensabilità della *verità* è inseparabile dalla condizione di pensabilità del *giusto*. Il fondamento cieco della morale è lo stesso fondamento cieco della scienza.

VI. Dalla logica all'esistenza: la fenomenologia della condanna

L'impossibilità di una fondazione ontologica della libertà e il suo fondamento cieco dell'atto giudicante, mostra la **struttura tragica** dell'esistenza umana.

La condanna umana, definita precedentemente, è la *traduzione fenomenologica* dell'aporia trascendentale. Se la libertà è il fondamento non-fondato, l'esperienza vissuta di tale fondamento è la **vertigine**:

i. La vertigine dell'imputabilità.

L'esperienza fenomenologica della libertà non corrisponde alla banale percezione psicologica dell'indeterminismo ingenuo. La vera esperienza della libertà è l'angoscia - l'*angst* heideggeriana - di *doversi* imputare un atto. La vertigine non vi è di fronte alla molteplicità delle scelte, ma di fronte alla **solitudine del giudizio**. È il momento in cui l'uomo comprende che nessun nesso causale, nessuna legge ontologica, nessuna autorità superiore può sollevarlo dalla responsabilità di essere l'origine ultima dell'attribuzione di senso e di valore del suo stesso agire.

ii. L'essere-per-il-giudizio.

Mentre l'esistenzialismo sartriano definiva la condanna come la libertà che precede l'essenza e *crea* i valori dal nulla, la teoria che propongo è la seguente: Noi non siamo condannati a *creare dal nulla* i valori, ma siamo condannati a essere la *necessità che risponde* dell'universo normativo senza poterlo fondare ontologicamente. La nostra non è la libertà creatrice del *caos*, ma la libertà responsabile dell'*ordo*. Siamo condannati non a *creare* il giusto, ma a essere l'unico *luogo* in cui il giusto può manifestarsi come pretesa normativa.

iii. Il peso esistenziale aprioristico.

La condanna è il peso esistenziale del nostro stesso *a priori*. L'atto del giudicare, isolato logicamente, è fenomenologicamente un **fardello fatale**. Il soggetto trascendentale non è un apparato logico, ma è una coscienza che percepisce il paradosso della propria posizione: *dover agire come se* i propri giudizi morali fossero oggettivamente fondati, in quanto questo è ciò che richiede l'atto morale, pur *sapendo* che l'unico fondamento di quel giudizio è l'atto stesso del giudicare.

La fenomenologia della libertà, dunque, non è possibilità infinita, ma l'austera e

tragica consapevolezza di essere la fonte dell'imputabilità in un universo di fatti muti. È l'atto di essere il punto d'Archimede che regge il mondo morale, senza avere alcun fondamento.

VII. Il riconoscimento come superamento del solipsismo morale

L'universo etico e giuridico è un *dramma* intersoggettivo. L'atto del giudicare non si interessa solo dei fatti, ma anche dell'**Altro**.

Come può il soggetto deontologico, radicato su un fondamento cieco, incontrare un altro soggetto ugualmente fondato?

i. L'atto ascrittivo come co-istituzione.

Quando l'uomo *imputa* un atto all'Altro, quando esso si ritiene **responsabile**, non vi è compimento di un atto descrittivo - come il determinista - né scoperta di una facoltà ontologica - come il libertario: si compie un **atto performativo ascrittivo**. Io *pongo* l'Altro come soggetto deontologico, esattamente come me. L'imputazione è una **dichiarazione trascendentale** che *costituisce* l'Altro come mio interlocutore etico.

ii. La necessità logica del riconoscimento.

Esso è una necessità logica per la coerenza dello stesso *essere-soggetto*. L'impossibilità di fondare lo stesso giudizio può essere superata solo attraverso la **reciprocità**. Un uomo può definirsi un soggetto giudicante *valido* solo se è, a sua volta, *riconosciuto* socialmente come tale da un Altro che egli stesso riconosce. La sua libertà, come fondamento, richiede la libertà dell'Altro, come condizione. Come Fichte ha intuito, l'Io non può porre sé stesso senza porre, simultaneamente, un non-Io che lo limita e lo riconosce.

iii. La dissoluzione del solipsismo trascendentale.

L'universo etico, dunque, non è un insieme di fondamenti ciechi isolati: è lo **spazio logico** creato dalla loro reciproca implicazione. La libertà smette di essere il presupposto solipsistico e diviene il *costrutto condiviso* della relazione. L'imputabilità non è una proprietà intrinseca, ma un *atto* che viene fatto e ricevuto. Senza l'Altro, l'atto di giudizio - espressione di libertà - colllasserebbe su sé stesso, riducendosi a un'auto-affermazione priva di validità.

La condanna esistenziale definita fenomenologicamente, si mostra ora nella sua forma piena: non si è solo condannati a *essere* il proprio fondamento, ma si è condannati a *cercare* l'assenso di tale fondamento nell'Altro e viceversa.

La libertà trascendentale non è un fatto del singolo, ma il **postulato necessario della comunità morale**.

VIII. La prassi giuridica come rito dell'imputabilità

L'aver definito la libertà come fondamento trascendentale non-giudicabile - in quanto è la condizione stessa del giudicare - definisce l'intera prassi del *Diritto*, che è per sua natura un esercizio di giudizio, in una posizione fondamentalmente paradossale.

Se il filosofo non può accedere al punto d'Archimede morale, come può il giudice, nell'aula di un tribunale, avere il diritto di emettere una sentenza?

L'errore è credere che il Diritto sia un'indagine *ontologica* sulla causalità: esso, nella sua natura teoretica, non è un atto *epistemico*, ma un atto **performativo** e **rituale**.

Il processo è il luogo in cui la comunità, attraverso il giudice, *riafferma solennemente* il **postulato** della libertà che l'atto illecito ha messo in crisi. L'atto criminale è formalmente un attacco logico all'ordine deontologico, un atto che implicitamente nega la struttura del riconoscimento.

La sentenza di colpevolezza non è, e non può essere, un'affermazione ontologica: è una **dichiarazione ascrittiva** sovrana. Con essa, la comunità non *describe* l'atto, ma *re-iscriue* l'uomo nel sistema dell'imputabilità. Il giudizio penale è la **stabilizzazione** del postulato morale che la violazione ha tentato di dissolvere. Il giudice, dunque, non giudica la libertà, ma egli *la esercita* nella sua forma più alta, ristabilendo il costrutto dell'imputabilità.

Anche l'istituto della *non-imputabilità* conferma tale tesi. Esso non è scoperta di assenza di libertà: è la **decisione sovrana** della comunità morale di *sospendere* l'applicazione del postulato. È un atto deontologico che *definisce i confini* del proprio stesso spazio di validità: l'atto di dichiarare un soggetto esterno al riconoscimento è ancora un atto compiuto **internamente** al sistema dell'imputabilità.

Il Diritto, dunque, è la **difesa performativa** di quel fondamento cieco. Esso non postula la libertà come un fatto da indagare, ma la *custodisce* come la sua unica e tragica condizione di possibilità.